




Codice di Autodisciplina

Re.G.E.S. S.p.A. - Reggio Gestione Entrate e Servizi S.p.A. - via Sbarre Inferiori, 304/a - 89129 Reggio Calabria (RC) - tel. 0965/631911 - fax 0965/631919 - capitale sociale euro 250.000,00 i.v. - iscritta al registro delle imprese di Reggio Calabria, partita IVA e codice fiscale n. 02338840800 - iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792



Codice di Autodisciplina

Indice degli articoli

- 1. Scopo della società**
- 2. Disciplina delle attività**
- 3. Assemblee**
- 4. Ruolo dell’Azionista di riferimento (Comune di Reggio Calabria)**
- 5. Ruolo del Consiglio di Amministrazione**
- 6. Composizione del Consiglio di Amministrazione**
- 7. Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- 8. Informazioni al Consiglio di Amministrazione**
- 9. Trattamento delle informazioni**
- 10. Nomina degli Amministratori e dei Sindaci**
- 11. Remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci**
- 12. Ruolo del Collegio Sindacale**
- 13. Controllo Interno**
- 14. Principi etici e di comportamento**
- 15. Rapporti con l’Azionista di riferimento (Comune di Reggio Calabria)**
- 16. Rapporti con l’autorità preposta dal Comune al controllo esterno della Società per la verifica:**
 - del rispetto delle linee generali di indirizzo della gestione di ogni società, emanata dalla Capogruppo
 - della correttezza della gestione
- 17. Regole di comportamento dei rappresentanti del Comune di Reggio Calabria.**
- 18. Divulgazione del Codice di Autodisciplina.**
- 19. Aggiornamento del presente Codice**



Premessa

L'istituzione di un adeguato sistema di corporate governance è fondamentale per lo sviluppo dell'attività economico e sociale e per l'affidabilità delle imprese e dei loro gruppi sui mercati nazionali ed esteri.

La Società deve essere consapevole che per le dimensioni e l'importanza delle sue attività svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico e al benessere delle persone/cittadini utenti che vivono ed operano sul territorio comunale.

Anche ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e di contratto, nonché per l'affidabilità e per la reputazione di cui gode il socio Comune di Reggio Calabria (il "**Comune**"), uno dei fattori a cui tendere per il successo dell'impresa e per il miglioramento del contesto sociale in cui la Società opera è l'implementazione di procedure trasparenti di conduzione degli organi societari, focalizzandosi particolarmente su nuove norme volte a:

- massimizzare il valore per gli azionisti ed in particolare per gli Stakeholders, in primo luogo i clienti/utenti;
- aumentare il controllo sui rischi d'impresa in base al D. Lgs. n. 231/2001;
- migliorare la trasparenza nei confronti del mercato.

La complessità delle situazioni in cui la Società si trova ad operare, le sfide dello sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione gli interessi di tutti i legittimi portatori di interesse ("**Stakeholder**"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che i soci dichiarano di voler riconoscere, accettare, condividere ed assumere. Così facendo si contribuisce a costruire un futuro migliore per tutti.

Il presente codice riassume quindi ed esplicita, in forma sistematica, il sistema di autoregolamentazione sopra descritto - integrativo delle norme di legge e statutarie - a cui la Società ed i suoi organi sociali aderiscono volontariamente .

Costituiscono infine parte integrante e sostanziale gli altri strumenti di vigilanza e di controllo sulle attività della Società quali:

- Codice Etico;
- Codice di Condotta;
- Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

Art. 1. Scopo della Società

Scopo della Società è l'accertamento, la gestione e la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie comunali.

L'oggetto della Società è disciplinato nell'art. 4 dello Statuto sociale.



Art. 2. Disciplina dell'attività

L'attività della Società si svolge in piena autonomia, nel rispetto del business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito delle linee strategiche e di indirizzo fissate dall'Amministrazione comunale.

Art. 3. Assemblee

L'Assemblea è il momento privilegiato per il proficuo dialogo tra gli azionisti e il Consiglio di Amministrazione e per la comunicazione ai soci di informazioni sulla Società nel rispetto del principio della parità informativa.

La convocazione e lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti sono regolate dalla legge, dallo Statuto sociale e/o da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea stessa, se esistente.

Nel rispetto dei Patti Parasociali, il Comune di Reggio Calabria si impegna a partecipare all'Assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione, al fine di favorire la massima rappresentatività delle decisioni assunte in seno alla Società.

Tutti gli Amministratori ed i Sindaci partecipano alle Assemblee.

Le Assemblee sono occasione per la comunicazione, oltre che dei risultati di bilancio, di dettagliate informazioni sull'attività svolta dalla Società e sui programmi futuri.

Art. 4. Ruolo dell'Azionista di riferimento (Comune di Reggio Calabria)

Il Comune di Reggio Calabria, in quanto azionista di riferimento, esercita l'attività di direzione e coordinamento della Società (art. 2497 cod. civ.). L'attività di direzione e coordinamento è intesa come azione di indirizzo, svolta attraverso gli Organi Comunali a ciò deputati, e di fissazione degli obiettivi che la Società dovrà perseguire, nel pieno rispetto della normativa vigente e del ruolo degli organi sociali.

La Società opererà in conseguenza e coerenza, ferma restando la piena autonomia di gestione degli organi sociali (art. 2497-ter cod. civ.).

Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di svolgere ogni opportuna azione intesa ad esercitare - tramite proprie strutture - il controllo del rispetto delle linee di indirizzo dallo stesso fissate.

La Società dovrà dare idonea pubblicità, nella corrispondenza e negli atti, in ordine alla propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Reggio Calabria (art. 2497-bis cod. civ.).

Art. 5. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto delle previsioni normative e di Statuto la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce con la cadenza prestabilita e che si

organizza in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società.

Nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto e di quanto contenuto nei Patti Parasociali, se sottoscritti, il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società;
- b) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio;
- c) valuta il generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- d) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale predisposto dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale;
- e) riferisce, se ed in quanto richiesto, all'azionista di riferimento in Assemblea;
- f) approva il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio.

Nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. la Società illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione sia di quanto previsto nel Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi che nel presente Codice indicando, quanto alla governance, il numero delle riunioni tenute dal Consiglio di Amministrazione, la partecipazione degli amministratori alle riunioni stesse, nonché le materie che esso Consiglio di Amministrazione ha riservato alla propria competenza oltre quelle delegate, per Statuto e Patti parasociali, all'Amministratore Delegato.

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dagli azionisti. Gli Amministratori accettano la carica se ed in quanto ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore e/o Sindaco da essi ricoperte in altre società, specie se di rilevanti dimensioni.

Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica.

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale si adopera affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

Le competenze ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione possono essere disciplinati da apposito Regolamento finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni del Consiglio stesso, nel rispetto del diritto di ciascun Amministratore di richiedere chiarimenti sui diversi argomenti posti in discussione, ovvero di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Art. 6. Composizione del Consiglio di Amministrazione

La composizione e la durata del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea dei soci, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, dallo Statuto sociale e dai Patti Parasociali, se esistenti.

Art. 7. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle normative vigenti ed allo Statuto, è il rappresentante legale della società. Presiede le Assemblee e convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, adoperandosi affinché ai membri del Consiglio stesso siano fornite con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza) la documentazione e le informazioni necessarie per deliberare con consapevolezza sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente coordina le attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito secondo le disposizioni previste dallo Statuto sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è di norma titolare di funzioni delegate, se non in casi eccezionali e motivati.

Art. 8. Informazioni al Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Art. 9. Trattamento delle informazioni

L'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale assicura la corretta gestione delle informazioni nell'ambito delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di

Condotta; a tal fine egli può proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di procedure per fornire informazioni aggiuntive che consentano di valutare il rispetto degli standard di qualità fissati nei contratti di servizi (o fissati dalle Authorities) e l'efficienza della gestione.

E' fatto salvo il diritto di accesso agli atti ed ai documenti da parte dei componenti il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, nei limiti consentiti e con le modalità fissate dalla legislazione vigente.

Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni, per come stabilito nonché meglio specificato all'art. 27 del Contratto di Servizio, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta.

Art. 10. Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci provvede l'Assemblea dei soci fissandone altresì il numero, la scadenza ed i termini di rieleggibilità. Gli stessi, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nella nomina degli Amministratori e dei Sindaci l'Assemblea dovrà tenere conto di quanto disposto in merito nei Patti Parasociali, se esistenti.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Art. 11. Remunerazione degli Amministratori e dei Sindaci

L'Assemblea dei soci determina i compensi degli Amministratori, esecutivi e non esecutivi, e dei Sindaci.

Nel determinare i compensi l'Assemblea può prevedere che una parte di questi sia legata al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli azionisti.

I compensi degli Amministratori sono resi pubblici mediante le forme e le modalità indicate dalla legge.

Valgono gli obblighi di legge per le astensioni degli Amministratori dalle deliberazioni riguardanti operazioni in cui essi abbiano un interesse proprio.

Art. 12. Ruolo del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza degli assetti

organizzativo, amministrativo e contabile adottati dalla Società e sul loro concreto funzionamento.

I Sindaci esercitano anche il controllo contabile ai sensi di legge nel caso in cui questo non sia demandato, con apposita delibera dell'Assemblea dei soci, ad una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

Art. 13. Controlli Interni

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle procedure e dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000, per come recepite anche nel Codice di Condotta, individua a tal fine il soggetto incaricato di identificare i principali rischi aziendali, sottoponendoli all'esame del Consiglio di Amministrazione e di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di porre in essere - con le modalità ritenute più idonee - un sistema di controllo di gestione adeguato alle attività svolte dalla Società, nonché alle dimensioni ed alla complessità operativa della stessa. Detto sistema di controllo dovrà tener conto di quanto richiesto in proposito dal Contratto di servizio (art. 19) e dal Disciplinare (art. 14).

Il sistema di Controllo Interno dovrà essere costantemente oggetto di valutazione e di verifica da parte del Collegio Sindacale.

Art. 14. Principi etici e di comportamento

I principi etici e di comportamento a cui devono attenersi tutti i dipendenti della Società, sono contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta.

Previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, gli stessi documenti dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori della Società mediante l'invio personale a ciascuno con attestazione di avvenuto ricevimento e, comunque, secondo le modalità previste nei suddetti documenti.

I principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta sono comunque complementari ad ogni ulteriore disposizione di legge, di regolamento e/o organizzativa emanata dalla Società.

Art. 15. Rapporti con l'Azionista di riferimento (Comune di Reggio Calabria)

La Società si attiene agli indirizzi strategici di lungo periodo fissati dall'azionista di riferimento Comune di Reggio Calabria ed esercita tutte le azioni necessarie e possibili al fine del loro conseguimento. A tal fine trasmette al settore comunale preposto dal Comune al controllo della Società, oltre i report periodici ed i rapporti annuali sull'esercizio, così come previsto dall'art.19 del Contratto di servizio, i piani ed i programmi di sviluppo dell'attività, se esistenti. La Società provvede a trasmettere al Comune gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di norma entro otto giorni dalla data di convocazione, salvo motivata urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato relaziona periodicamente all'azionista di riferimento, intervenendo, ove richiesto, alle sedute del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare competente, in ordine all'andamento della Società.

Art. 16. Rapporti con il Settore comunale preposto al controllo esterno della Società

La Società presta piena collaborazione al Settore comunale preposto dal Comune al controllo esterno della stessa per la verifica:

- del rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 15;
- della correttezza della gestione.

Al fine di consentire l'esercizio dei controlli di cui al punto precedente, la Società invia al Settore la documentazione e le informazioni richieste.

La Società comunica al Settore gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di norma almeno otto giorni prima della data di convocazione ed invia entro lo stesso termine i bilanci corredati dalle relazioni sulla gestione.

La Società invia al Settore la relazione dei Sindaci di cui all'art. 2429 cod. civ. e del soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile non appena disponibile.

La Società trasmette al Settore l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

La Società è tenuta a mettere a disposizione degli addetti del Settore tutta la documentazione richiesta in caso di verifica presso i propri uffici, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

Il Collegio Sindacale è tenuto a segnalare al Settore le anomalie riscontrate nella gestione e non rimosse dagli Amministratori.

Art. 17. Regole di Comportamento dei rappresentanti del Comune di Reggio Calabria

Per esercitare i propri diritti di socio il Comune, anche attraverso i propri rappresentanti nell'organo amministrativo della Società, è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi alla Società, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria, dei Patti parasociali e della riservatezza dei terzi.

I rappresentanti di nomina pubblica nel Collegio Sindacale della Società sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento all'articolazione organizzativa comunale su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Codice è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

Art. 18. Divulgazione del Codice di Autodisciplina

Il presente Codice di Autodisciplina è consegnato ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed al soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile.

Il presente Codice di Autodisciplina è pubblicato sul sito internet della Società e dell'azionista di riferimento Comune di Reggio Calabria in adempimento al principio di trasparenza dettato dal Codice Etico e dal Codice di Condotta.

Art. 19. Aggiornamento del Codice

L'Amministratore Delegato è incaricato dal Consiglio di Amministrazione di aggiornare il presente Codice ed i relativi allegati così come reso opportuno dall'evoluzione dell'operatività della Società e/o dall'evoluzione normativa, il tutto nel rispetto delle finalità indicate in premessa .

Gli aggiornamenti saranno sottoposti al settore comunale competente per la governance delle società partecipate dal Comune e, ove opportunamente costituiti, ai Comitati consultivi competenti per materia ed al Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Amministratore Delegato è incaricato di dare esecuzione al Codice, provvedendo a tutto quanto utile e necessario allo scopo.